

PERSONALE

Tagli agli stipendi delle posizioni organizzative se le risorse a disposizione scarseggiano

Nel [parere Rai 1930/2017](#), l'Aran detta alcune condizioni per una possibile diversa ripesatura delle posizioni organizzative degli enti locali, ma aggiunge un fatto innovativo o almeno particolarmente significativo.

La determinazione del valore della posizione

Le disposizioni contrattuali, prevedono importi oscillanti, tra un minimo e un massimo, per la remunerazione delle attività dei titolari di posizione organizzativa. La quantificazione della retribuzione di posizione è effettuata in via esclusiva dall'amministrazione «la quale stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate» (articolo 10, comma 2, ultimo periodo del contratto collettivo 31 marzo 1999). Inoltre, prima del conferimento degli incarichi gli enti determinano i criteri generali, mentre da un punto di vista organizzativo gli incarichi sono conferiti dai dirigenti o, negli enti privi di dirigenti, esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi.

La possibile ripesatura delle retribuzioni di posizione

In risposta al Comune, circa la possibilità di poter ripesare i valori della retribuzione di posizione dei titolari di posizioni organizzativa, i tecnici dell'Aran confermano i loro precedenti orientamenti chiarendo che ciò sia sicuramente possibile, in presenza di un ampliamento o di una riduzione dei compiti e delle responsabilità. Ma, oltre a tale possibilità, ne inseriscono una nuova che riguarda la facoltà, concessa agli enti locali, di procedere anche a invarianza dei compiti e delle responsabilità di ciascuna posizione organizzativa nel caso in cui, ad esempio, si determini una diminuzione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dell'istituto. In tale ultimo caso, sarebbe legittimo procedere a una riduzione anche della retribuzione di posizione in atto.

I diversi orientamenti sulla riduzione unilaterale

La possibilità data agli enti locali, con tale parere, di poter procedere a una riduzione lineare delle retribuzioni di posizioni per i titolari di posizione organizzativa, a fronte di una riduzione delle risorse finanziarie a disposizione, aveva condotto suo tempo sia la stessa Aran che il Mef a fare opportune precisazioni. In particolare l'Aran ([parere All 96 del 5 luglio 2012](#), anche se riferito alla posizioni dirigenziali) aveva modo di precisare come «occorre, poi, anche evidenziare che la medesima ricostruzione della disciplina contrattuale si riferisce alla impossibilità della riduzione delle risorse ad iniziativa unilaterale del datore di lavoro pubblico. Si può, invece, ritenere certamente possibile una riduzione delle risorse di cui si tratta sulla base di uno specifico accordo con le OO.SS. e quindi con il consenso espresso di queste ultime».

Il Mef ([nota n. 54138/2013](#)) confermava come non fosse possibile operare in modo lineare la riduzione della retribuzione di posizione in quanto ciò sarebbe stato possibile esclusivamente operando una diversa graduazione delle funzioni, non assentibili in caso di invarianza delle stesse. Resta da verificare quale sarà l'impatto di tale nuovo parere su una posizione sino a oggi consolidata, ossia sulla impossibilità di procedere con tagli lineari della retribuzione di posizione, nonché sulle nuove indicazioni incidente anche sui rapporti sindacali (passando da un preventivo accordo con le organizzazioni sindacali d una autonoma determinazione dell'ente).

Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/05/2017

Autori: Vincenzo Giannotti